

TUTELA DELL'INCOLUMITÀ PUBBLICA DALL'AGGRESSIONE DEI CANI

IL SINDACO – AUTORITA' SANITARIA LOCALE

- Vista l'ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali in data 6 agosto 2013, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 06 settembre 2013, n. 209, concernente l'oggetto;
- Visto il Comunicato stampa del detto Ministero in data 3 marzo 2009 concernente: "Mancato rispetto dell'ordinanza: le sanzioni";
- Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i.;
- Visto il regolamento di Polizia veterinaria approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e s.m.i.;
- Visto l'art. 13, comma 2, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante: "Istituzione del servizio sanitario nazionale";
- Visto lo statuto comunale;
- Sentito il responsabile dei servizi veterinari dell'azienda sanitaria locale;

ORDINA

Art. 1 Chiunque viola le disposizioni di cui all'ordinanza del ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali in data 06 agosto 2009 è soggetto alle sanzioni amministrative di cui al seguente prospetto:

NORMA VIOLATA			VIOLAZIONE	SANZIONE	
ARTICOLO	COMMA	LETTERA		Minima	Massima
			DELL'OBBLIGO DI:		
1	1		CUSTODIA E BUON GOVERNO del cane (Art. 672 del c.p.)	50,00	300,00
1	3	a	Utilizzare il guinzaglio ad una misura non superiore a mt. 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico	20,00	60,00
		b	Portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti	20,00	60,00
		c	Affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente	25,00	150,00
2	4		Raccogliere le feci del cane e avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse	30,00	90,00
			DEL DIVIETO DI:		
2	1	a	Addestramento di cani che ne esalti l'aggressività	150,00	258,00
		b	Qualsiasi operazione di selezione o di incrocio di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività	150,00	258,00
		c	Sottoposizione di cani a doping, così come definito all'art. 1, commi 2 e 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376	150,00	258,00
		d	Interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia di un cane o non finalizzati a scopi curativi, con particolare riferimento a: 1) recisione delle corde vocali – 2) taglio delle orecchie 3) taglio della coda. Il taglio della coda, ove consentito, deve essere eseguito e certificato da un medico veterinario, entro la prima settimana di vita dell'animale. Gli interventi chirurgici effettuati in violazione alle vigenti norme sono da considerarsi maltrattamento animale ai sensi dell'articolo 544 –ter del C.P. (reclusione da 3 mesi a 1 anno o multa da 3.000,00 a 15.000,00 euro)		
		e	Vendita e commercializzazione di cani sottoposti agli interventi chirurgici di cui alla lettera d)	150,00	258,00

Art.2 In relazione al combinato disposto dagli articoli 3 comma 1, e 6, dell'ordinanza ministeriale, i proprietari dei cani inseriti nel registro di cui all'art. 3, comma 3, della stessa ordinanza provvedono a stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane. Chiunque viola questa disposizione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200,00 a euro 600,00.

Art.3 Le sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni della presente ordinanza e di quella ministeriale, sono definite in applicazione delle disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo 1 della legge 24.11.1981, n. 689 e successive modificazioni.

Art.4 Per i casi di recidiva trova sempre applicazione la misura massima della sanzione.

In applicazione del D.P.R. 6/12/71, n. 1034, contro la presente ordinanza si potrà presentare ricorso, per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla notifica, al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino, ovvero In applicazione del D.P.R. 24/11/71, n. 1199, potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato, per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla notifica. La presente sostituisce l'ordinanza n. 09/2009.

La polizia municipale e le Guardie Zoofile sono incaricate dell'esecuzione e della vigilanza per il rispetto della presente ordinanza.

Dalla residenza comunale, li 11/09/2013

IL SINDACO

Wal